



FOGLIO INFORMATIVO

per “OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO”

(VERSIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Sezione 1 – Informazioni su S G Factoring S.p.A.

S G Factoring S.p.A.

Sede legale: Via Trivulzio 7 – 20146 Milano

Sede amministrativa: Via Trivulzio 7 – 20146 Milano

Telefono 02.46775.1 Fax 02.4677.6003

Sito internet : www.sgfactoring.com Info: sgfactoring@sgfactoring.com

Capitale sociale: Euro 11.801.111,00 i.v. – Riserve risultante dall'ultimo bilancio: euro 24.071.317

Reg. Imprese di Milano, Cod. fisc., P.IVA 09047470159

R.E.A. di Milano n. 1264395

Iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari art. 107 – D.Lgs. 385/93 al n. 19063

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Société Générale

Aderente all'Assifact – Associazione tra le società di factoring italiane

Sezione 1 –bis – Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Descrizione del servizio

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso tutti i propri debitori, ovvero verso un insieme predefinito di essi, con assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito definiti per ciascun debitore e con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di propri creditori.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza prestata da **S G Factoring S.p.A.** e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell’operazione

Condizioni economiche massime applicabili

Anticipazioni

Tasso massimo applicabile per anticipazioni in euro:
 8,000% nominale annuo anticipato;
 9,000% nominale annuo, posticipato con capitalizzazione mensile;
 Tasso interessi moratori: Euribor 3 mesi + 7 punti percentuali.
 Tasso massimo applicabile per anticipazioni in divisa estera:
 Libor O/N + 5 punti percentuali con capitalizzazione mensile
 Commissione di massimo scoperto: 0,250%

Il “**tasso effettivo globale medio**”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 Marzo 1996 n. 108 ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che il TEGM rappresenta il tasso globale medio; per tale ragione, il tasso effettivo globale applicato sulla singola operazione potrà essere anche superiore al corrispondente TEGM, ma non potrà superare il tasso di usura di cui al comma 4, art. 2 della medesima legge 7 marzo 1996 n. 108, che viene calcolato aumentando della metà il TEGM medesimo, risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso.

Operazione	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TEGM rilevato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 2 L. 108/96 e valido dal 1° gennaio al 31 marzo 2010
FACTORING	fino a 50.000	6,14
	oltre 50.000	4,05

Valute d’incasso e d’accredito in conto

- 8 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario;
- 15 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo assegni bancari, postali e circolari;
- 25 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo RI.BA, RID o altri mezzi di incasso salvo buon fine;
- 40 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo RI.BA, RID o altri mezzi di incasso salvo buon fine su banche estere.

Valute applicate alle erogazioni

- 15 giorni lavorativi per l’esecuzione di bonifici (rispetto alla valuta beneficiario).

Commissione a fronte del rilascio di garanzie d’ordine e/o pagamento nell’interesse del cliente a favore di terzi creditori

1,50% per mese o frazione, sull’ammontare della garanzia rilasciata.

Commissione per l’assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti

1,50% commissione pro soluto calcolata sul valore nominale dei crediti ceduti per mese o frazione di mese di prevista durata dei crediti ceduti.

Commissione di gestione (denominata commissione di factoring)

1,25% per mese o frazione di mese, applicata sul valore nominale dei crediti ceduti sulla durata dei crediti stessi, con un minimo di € 200;
 1,00% flat sull’incasso di crediti non ceduti con un minimo di € 20.

Commissioni di plus factoring

Commissione applicata in relazione alla durata del credito Ceduto

- 0,500% per crediti ceduti fino a 60 giorni
- 1,500% per crediti ceduti con durata da 60 a 90 giorni



- 2,000% per crediti ceduti con durata da 90 a 120 giorni
- 2,500% per crediti ceduti con durata oltre 120 giorni.

Altre condizioni e spese (in unità di euro)

▪ Spese istruttoria pratica e registrazione contratto	€	1.300	una tantum
▪ Spese di rinnovo pratica	€	1.300	per anno
▪ Spese per informazione sui singoli debitori	€	150	
▪ Spese di tenuta conto mensili	€	80	
▪ Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	€	250	per atto
▪ Spese "handling", per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)	€	15	
▪ Spese per riproduzione di documenti contabili	€	10	per documento
▪ Spese postali e/o telefax per ogni documento inviato:	€	50	
▪ Spese per fotocopie	€	15	a copia
▪ Spese per ogni atto di cessione (modulo)	€	30	
▪ Spese per operazione	€	5	
▪ Spese per emissione assegno bancario e/o circolare	€	100	
▪ Spese per preavviso di bonifico	€	50	
▪ Spese per chiusura conto	€	1.000	
▪ Spese per rilascio certificazioni contabili	€	300	
▪ Spese per bonifico	€	50	
▪ Spese per incasso tramite documenti	€	250	
▪ Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	€	50	
▪ Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Riba, RID, MAV)	€	20	
▪ Spese per addebito insoluti	€	100	
▪ Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi di incasso sia cartacei sia elettronici	€	30	
▪ Spese per proroga di scadenza effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso	€	30	
▪ Spese per richieste d'esito su effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€	75	
▪ Spese invio comunicazione alla clientela	€	60	
▪ Spese per l'attivazione del servizio di consultazione on line "SgWebFactoring"	€	100	una tantum
▪ Canone mensile per l'utilizzo del servizio "SgWebFactoring"	€	50	

Oltre alla ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Sezione 4 – Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

L'operazione e il servizio saranno regolati dalle seguenti "Condizioni Generali di Factoring".

Definizioni

Factor indica, oltre alla **SG Factoring S.p.A.**, anche il **Factor** estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

Fornitore indica l'impresa cliente del **Factor**, cioè la controparte del contratto di factoring;

Debitore indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al **Fornitore** il pagamento di uno o più crediti;

Credito indica:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal **Fornitore** nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il **Fornitore** ha diritto di ricevere dal **Debitore** in pagamento di beni e/o servizi.

b) quanto il **Fornitore** ha diritto di ricevere in pagamento dal **Debitore** a titolo diverso;
Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il **Fornitore** trasferisce al **Factor** i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla **cessione** si applica la Legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e ss. Cod. Civ. nel caso dei crediti sub b).

Sezione I - Disciplina della cessione

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal **Fornitore** nei confronti dei propri clienti,, per il seguito denominati "Debitori", nonché l'esecuzione da parte del **Factor** delle seguenti prestazioni:

- a) il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal **Fornitore** nei confronti di suoi Debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
- b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
- c) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei Debitori;
- d) il **Factor** potrà effettuare inoltre, a richiesta del **Fornitore**, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti.

Il **Fornitore** corrisponderà al **Factor**, quale compenso per le prestazioni indicate e per gli oneri e rischi di relativi, le commissioni quantificate in separato accordo.

Dette commissioni dovranno essere corrisposte dal **Fornitore** entro 30 giorni dalla data della relativa fattura emessa dal **Factor**.

Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito

Il **Fornitore** dovrà preventivamente sottoporre al **Factor** l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume di affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi; nel corso del rapporto dovrà altresì aggiornare tempestivamente il **Factor** circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.

Salvo diversi accordi, il **Fornitore** proporrà al **Factor** la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni **Debitore**; ove si concordi di procedere con la cessione per singolo credito, il **Fornitore** proporrà tale cessione entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi. Di ogni cessione accettata sarà comunicazione al **Debitore** a cura e spese del **Fornitore**, nelle forme più idonee, comunque indicate dal **Factor**. L'avvenuta cessione dovrà comunque essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti.

Il **Fornitore** dovrà consegnare al **Factor**, entro 30 giorni dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.

Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il **Fornitore** consegnerà al **Factor** copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione.

I crediti si intendono ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al **Factor**, debitamente girati dal **Fornitore**, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del **Fornitore** e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti.

Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie o di altri supporti di pagamento, il **Fornitore** autorizza sin d'ora il **Factor** ad emettere le ricevute stesse - o altro analogo supporto di pagamento - ed a negoziarle per l'incasso.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti

Il **Fornitore** garantirà, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

- a) che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno veri, certi, liquidi ed esigibili alla scadenza;
- b) che l'importo dei crediti ceduti è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà incontestabilmente dovuto dal **Debitore** al **Fornitore** quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi;

- c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
- d) che è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, nè ad altri vincoli a favore di terzi;
- e) che, all'atto della cessione, i Debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il **Fornitore** ed il **Debitore**, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi nè soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- f) la solvenza del **Debitore**, salvo il caso previsto all'art. 8 del presente contratto.

Art. 4 - Corrispettivo delle cessioni di credito

Il **Factor** verserà al **Fornitore** un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal **Debitore** in relazione ad eventuali note di credito emesse dal **Fornitore**, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il **Debitore**, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dal **Factor** dovuto al **Fornitore** al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione da parte del **Factor** del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del **Debitore**. Le parti possono convenire che il **Factor** ne anticipi la corresponsione.

Sezione II - Obblighi del Fornitore

Art. 5 - Rapporti con i Debitori

Il **Fornitore** dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura relativi ai Debitori ceduti siano regolati dalla Legge italiana, salvo espressa deroga delle parti autorizzata dal **Factor**, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del **Factor**.

Il **Fornitore** si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al **Factor**, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al **Fornitore**, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al **Factor** le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il **Fornitore** si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il **Factor**, presso i Debitori, per consentirne l'incasso.

Il **Fornitore** non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, nè accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, nè addivenire a transazioni con i Debitori, senza la preventiva autorizzazione scritta del **Factor**.

Il **Fornitore** dovrà tempestivamente informare il **Factor** della emissione di eventuali note di **credito** a favore dei Debitori, trasmettendole al **Factor** per la contabilizzazione.

Il **Fornitore** garantisce di non avere alcun interesse, diretto o indiretto, nell'attività dei Debitori ceduti al **Factor** e che tali Debitori non hanno alcun interesse, diretto o indiretto, nell'attività del **Fornitore**.

Art. 6 - Collaborazione

Il **Fornitore** è tenuto a collaborare in ogni modo con il **Factor**, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei Debitori ceduti, nonché ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i **Debitori** offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti.

A semplice richiesta del **Factor** il **Fornitore** dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di **factoring**, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti la **cessione** dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

Sezione III - Prestazioni del Factor

Art. 7 - Pagamento anticipato del corrispettivo

Su richiesta del **Fornitore**, il **Factor** potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata in separato accordo, sino al momento, dell'incasso dei crediti da parte del **Factor**, o alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti.

Salvo quanto stabilito al successivo art. 8, il **Fornitore** garantisce la solvenza del **Debitore**. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza di crediti ceduti e su richiesta del **Factor**, il **Fornitore** dovrà restituire al **Factor** quanto eventualmente ricevuto, a fronte degli stessi, a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e spese.

Il **Fornitore** è inoltre obbligato a tale restituzione, su richiesta del **Factor**, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal **Fornitore**, in relazione ai crediti ceduti, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il **Debitore** non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni. Il **Factor** è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del II comma dell'art. 1267 del Codice Civile, in quanto applicabile.

Qualora un **Debitore** risulti moroso nel pagamento di un credito per il quale il **Factor** abbia assunto solo in parte il rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del **Debitore**, le spese sostenute dal **Factor** per il recupero del credito ripartite nella stessa proporzione tra il **Factor** medesimo ed il **Fornitore**.

Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, il credito verrà ritrasferito al **Fornitore**.

In caso di mancata restituzione - da parte del **Fornitore** - dei corrispettivi anticipati, il **Factor** avrà la facoltà di agire nei confronti sia del **Fornitore** sia del **Debitore**, senza obbligo di preventiva escussione del primo, per il recupero di quanto dovutogli; avrà inoltre la facoltà di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune per la tutela dei propri interessi, quali la concessione al **Debitore** di riduzioni, abbuoni o sconti, la stipulazione di transazioni con il **Debitore**, la vendita a terzi di merci eventualmente da questi restituite.

Tutte le spese sostenute dal **Factor** a seguito di tali iniziative, spese meglio quantificate nel separato accordo, saranno a completo ed esclusivo carico del **Fornitore**.

Art. 8 - Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Factor

Il **Factor**, esclusivamente previa espressa richiesta del **Fornitore**, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del **Debitore** assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del **Debitore**, previa determinazione di un limite quantitativo (plafond) alla sua assunzione di rischio e nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nella sezione "Disciplina dell'assunzione da parte del **Factor** del rischio del mancato pagamento del **Debitore**".

Sezione IV - Disciplina dell'assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore

Art. 9 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio del Factor

Il **Fornitore** che intenda richiedere al **Factor** di assumere il rischio del mancato pagamento di un determinato **Debitore**, dovrà sottoporgli una richiesta specificando le modalità di fornitura e le condizioni di pagamento concordate con quel **Debitore**. Tale richiesta dovrà essere sottoposta al **Factor** mediante invio del modulo appositamente predisposto, debitamente compilato e sottoscritto dal **Fornitore** stesso, con l'indicazione dell'importo per il quale viene richiesta al **Factor** l'assunzione del rischio di mancato pagamento da parte del **Debitore**.

Il **Factor** potrà, a suo insindacabile giudizio, assumere o meno il rischio del mancato pagamento da parte del **Debitore**, mediante restituzione al **Fornitore** di copia debitamente compilata e sottoscritta del modulo di cui al precedente capoverso.

Nessun'altra comunicazione o dichiarazione, verbale o scritta, sarà riconosciuta idonea a tale scopo.

Nei limiti dell'importo del plafond accordato il **Factor** si assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti stessi, salvo quanto previsto al successivo art., 12, restandone pertanto espressamente esclusi:

- quant'altro dovuto dal **Debitore** a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione, ecc. che il **Debitore** in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;

- i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art. 10.

Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione di rischio del **Factor** quei crediti in cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore, quali ad esempio: provvedimenti delle Autorità degli Stati in cui risiedono il **Fornitore**, il **Debitore** od il **Factor**, stato di guerra dichiarata o non dichiarata, avvertimenti politici o militari, moratorie generali o particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.

L'assunzione di rischio in relazione a ciascun **Debitore** comporterà l'obbligo inderogabile del **Fornitore** di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del plafond concesso.

I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione di rischio del **Factor**, salvo quanto previsto al successivo art. 10 in merito alla rotatività del plafond.

Art. 10 - Caratteristiche del plafond di credito

La validità del plafond decorrerà dalla data di comunicazione contenente la risposta del **Factor** o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti:

- le forniture o le prestazioni di servizio e le relative fatture siano state, rispettivamente, eseguite ed emesse in data pari o successiva alla data di decorrenza del plafond;
- i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del **Factor** di assunzione del rischio;
- le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del **Factor** di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, Ri.Ba., R.i.d. o altri mezzi analoghi, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Il plafond di credito sul **Debitore** ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del **Debitore** relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per pari importo il plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientrati nel plafond vi rientreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia.

Art. 11 - Revoca e riduzione del plafond di credito

È facoltà del **Factor** revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al **Fornitore** con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

La revoca di un plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del plafond. La revoca di un plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 10 e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal **Factor**.

In caso di revoca di un plafond di credito, il **Fornitore** sarà obbligato a cedere al **Factor** i crediti derivanti dalle forniture effettuate al **Debitore** successivamente alla revoca, ed a non modificarne a danno del **Factor** i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il **debitore** non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca. In difetto, il plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i crediti saranno considerati come non garantiti.

In caso di revoca di un plafond di credito tutti i pagamenti effettuati dal **Debitore** o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal **Fornitore**, verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere, ai soli fini dei rapporti interni tra **Fornitore** e **Factor**.

In caso di riduzione di un plafond di credito l'accoglimento in garanzia di altri crediti è subordinato al pagamento di crediti garantiti per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione.

Art. 12 - Riassunzione del rischio in capo al Fornitore

Il rischio assunto dal **Factor** con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal **Fornitore** potrà tornare in capo allo stesso al verificarsi dei seguenti casi:

- a) il plafond di credito concesso su un determinato **Debitore** si intenderà come mai concesso qualora il **Fornitore** non adempia all'obbligo di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del **Debitore** medesimo, o si renda inadempiente agli obblighi indicati nella Sezione II "Obblighi del **Fornitore**" intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al **Fornitore** la garanzia della solvenza del **Debitore** relativamente a tutti i crediti in essere;
- b) l'assunzione del rischio del mancato pagamento di ciascun singolo credito si considererà invece cessata qualora vengano meno le garanzie prestate dal **Fornitore** ed indicate all'art. 3 - Sezione "Disciplina della cessione", nonché in caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto od al verificarsi di ogni altro fatto cui il presente contratto connetta espressamente tale conseguenza.

Qualora il **Debitore** adduca a motivo del mancato pagamento:

- inadempienze contrattuali del **Fornitore**;
- contestazioni sulle forniture;
- compensazioni con crediti vantati nei confronti del **Fornitore**;

la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il **Fornitore** dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il **Debitore** entro 60 giorni dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del **Debitore**; in assenza di tale amichevole composizione il **Fornitore** riacquisterà il credito al fine di accertarne giudizialmente l'esistenza e l'ammontare, corrispondendo al **Factor** un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e spese.

La riassunzione del rischio del **Fornitore** non comporterà in nessun caso il diritto per il **Fornitore** di ripetere quanto già corrisposto al **Factor** come compenso per l'assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del **Debitore**.

Art. 13 - Corrispettivo dei crediti ceduti

Il corrispettivo dei crediti ceduti, come definito al precedente art. 4, sarà dal **Factor** dovuto al **Fornitore** al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito o - limitatamente all'ammontare dei crediti per i quali il **Factor** abbia rinunciato alla garanzia della solvenza prestata dal **Fornitore**, cioè i crediti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10, nei limiti del plafond concesso sul **Debitore** - decorsi 240 giorni dalla loro scadenza, salva la facoltà del **Factor** di anticiparne la corresponsione, come previsto nella precedente Sezione III "Prestazioni del **Factor**".

Sezione V - Disposizioni generali

Art. 14 - Contabilizzazione

Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza del rapporto di factoring, saranno annotate dal **Factor** in appositi conti.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 4, l'ammontare del corrispettivo verrà annotato a credito del **Fornitore** all'atto dell'accettazione della cessione da parte del **Factor**, ma sarà reso disponibile solo dopo l'avvenuto incasso dei crediti stessi oppure, in caso di **cessione** di crediti con rinuncia alla garanzia da parte del **Factor**, entro il termine indicato nell'art. 13.

Eventuali versamenti anticipati di quote del corrispettivo, richiesti dal **Fornitore** ed accordati dal **Factor**, verranno registrati a debito del **Fornitore** all'atto della loro erogazione e saranno produttivi di interessi, nella misura ed alle condizioni concordate in separate pattuizioni.

Il **Factor** provvederà all'incasso dei crediti ceduti, inviando solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d'uso che il **Fornitore** dichiara di conoscere ed accettare.

Il **Factor** provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze, trasmettendo periodicamente al **Fornitore** aggiornamento dei relativi movimenti contabili.

Il **Factor** invierà periodicamente al **Fornitore** gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal **Fornitore** che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al **Factor** a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il **Factor** ritenga di inviare al **Fornitore**. Le scritture contabili del **Factor**, se non contestate nei termini sopra citati, faranno piena prova nei confronti del **Fornitore**.

Art. 15 - Compensazione volontaria

Il **Factor** avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del **Fornitore** con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorchè non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti dall'art. 1 secondo comma, nonché i crediti non ancora scaduti ceduti al **Factor** da terzi, o i crediti comunque garantiti dal **Factor** a favore di terzi.

Art. 16 - Norme in materia di trasparenza del rapporto

Nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti, il **Factor** potrà modificare unilateralmente la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione scritta al **Fornitore** nei modi e nei termini previsti dalla legge medesima, fatto salvo il diritto del **Fornitore** di recedere dal contratto entro i termini di legge.

Art. 17 - Durata - Recesso

Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione nè di preavviso.

Art. 18 - Risoluzione

Il contratto di factoring potrà essere risolto sia dal **Factor** che dal **Fornitore** ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il **Factor** potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al **Fornitore** a mezzo lettera raccomandata, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 2, 5, 6, 7 del presente contratto.

Art. 19 - Effetti dello scioglimento

Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno vigore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal **Fornitore**.

In caso di scioglimento, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione di recesso sarà pervenuta all'altra parte, o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Entro il medesimo termine il **Fornitore** avrà l'obbligo

- senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al **Factor** i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute verranno calcolati interessi di mora nella misura quantificata in separato accordo. Il **Factor** potrà comunque agire, sia nei confronti del **Fornitore** sia nei confronti dei Debitori, senza obbligo di preventiva escussione del primo, per il recupero di quanto dovutogli; avrà inoltre la facoltà di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune per la tutela dei propri interessi, ed in particolare quelle definite all'art. 7. Tutte le spese sostenute dal **Factor** a seguito di tali iniziative, spese meglio quantificate nel separato accordo, saranno a completo ed esclusivo carico del **Fornitore**.

Al momento dell'avvenuta restituzione integrale in proprio favore di ogni somma dovuta, il **Factor** provvederà a trasferire al **Fornitore** i crediti a quella data non ancora incassati.

Art. 20 - Registrazione

Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del **Fornitore**.

Art. 21 - Foro convenzionale



Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali e delle conseguenti cessioni di credito, sarà competente il Foro di Milano, in modo esclusivo quando l'azione sia promossa dal **Fornitore**, mentre il **Factor** si riserva la facoltà di promuovere l'azione oltre che avanti il Foro di Milano anche in base agli ordinari criteri di competenza.

Sezione 5 – Legenda

LEGENDA RELATIVA ALLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FA RIFERIMENTO IL CONTRATTO DI FACTORING

Factor:

oltre alla **S G Factoring S.p.A**, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà nell'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore:

l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore:

la persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Credito:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e servizi.
- b) Quando il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione:

il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge 52/91 nel caso di crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

Corrispettivo della cessione di credito:

importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del corrispettivo:

pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Fornitore medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo:

pagamento operato dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor:

assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.

Compensazione volontaria:

facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Compensi del Factor:

commissioni, premi, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Interessi:

corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta:

data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi passivi.

Tasso di mora:

tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione:

indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

S G Factoring S.p.A.

Milano, 1 gennaio 2010